



“SOLIDARIETA’ MANERBIESE”

Società Cooperativa Sociale ONLUS

REGOLAMENTO DEI SOCI (L.142)

**Regolamento interno della cooperativa sociale
SOLIDARIETA' MANERBIESE**

Premessa

1. Il presente regolamento interno:
 - è stato approvato dall'Assemblea della Cooperativa sociale SOLIDARIETA' MANERBIESE in data 06.09.2002 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3-4-2001 n. 142 ed entra in vigore dal giorno 06.09.2002;
 - potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci;
 - esso verrà depositato, entro 30 giorni, presso la Direzione provinciale del lavoro.

2. Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate all'articolo 1 ed esse si intendono complessivamente non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o accordi collettivi eventualmente applicabili.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché al Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali stipulato in data 8 giugno 2000 e successivi rinnovi per quanto compatibile con la figura del socio lavoratore.

SOLIDARIETA' MANERBIESE
Cooperativa sociale s.r.l.

PARTE PRIMA

Articolo 1 – Socio Lavoratore

1. I soci lavoratori della cooperativa:
 - a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
 - b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
 - c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
 - d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

2. I soci lavoratori potranno attivare con la Cooperativa esclusivamente un rapporto di lavoro di tipo subordinato, in quanto non viene previsto alcun tipo di rapporto di lavoro per i soci.

Articolo 2 – CCNL applicabile ai soci lavoratori

1. Ai soci si applica integralmente, con le modalità previste dal presente regolamento, il CCNL Cooperative Sociali stipulato il 08/06/2000 e successivi rinnovi.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla contrattazione citata al comma precedente.

3. Il presente regolamento non si applica ai soci volontari, che prestano la loro attività a favore della cooperativa gratuitamente senza ricevere alcun compenso e che sono disciplinati dall'articolo 2 della Legge 381/1991 e dallo Statuto sociale. Ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

4. (Per le B): Ai soci lavoratori svantaggiati può applicarsi il salario d'ingresso previsto dall'articolo 2 del CCNL delle Cooperative sociali nella misura e secondo le modalità definite nel progetto personalizzato. Quest'ultimo dovrà essere sottoscritto dal socio lavoratore svantaggiato e da almeno una persona esterna alla cooperativa.

Articolo 3– Trattamento economico dei soci lavoratori

1. Il trattamento economico complessivo dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 142/2001, il trattamento economico complessivo sarà pari a quello previsto dal CCNL applicabile come sopra definito.

L'attribuzione dei livelli previsti dal CCNL avverrà in base all'effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni dagli stessi previste.

3. L'Assemblea, con apposita delibera, potrà definire un ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva in base alle modalità stabilite dagli eventuali accordi che saranno sottoscritti da Confcooperative a livello nazionale.

4. Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dal Consiglio di Amministrazione a singoli soci o categorie di soci a titolo di superminimo, ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato, eventualmente riassorbibile in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all'impegno dimostrato.

Comma opzionale

5. Il Consiglio di Amministrazione è delegato a predisporre ed aggiornare una tabella contenente i trattamenti spettanti ai soci in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Articolo 5 – Situazione di crisi aziendale

1. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell'attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il Consiglio di Amministrazione informerà tempestivamente l'Assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.

2. L'Assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali, utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione.

Il piano di intervento potrà prevedere forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico e dovrà tassativamente indicare il periodo di applicazione.

Ai fini di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque tenere presenti situazioni comprovate di grave difficoltà economica da parte di singoli soci.

PARTE SECONDA

Articolo 6 – Distribuzione del lavoro

1. La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e alla relativa redistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di rapporto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.

La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l'occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro.

Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell'ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.

A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto.

Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della cooperativa e del socio è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito.

2. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di rapporto attivato, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti retributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa.

In quest'ultimo caso la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal CCNL senza il consenso del socio fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 142/2001 (deliberazioni nell'ambito di un piano di crisi aziendale).

3. Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.

4. Il socio non può eseguire lavori repentini in proprio, se non espressamente autorizzato dalla Direzione dell'azienda.

Articolo 7 – Comunicazione di ammissione

1. L'ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell'articolo 1 della Legge 142/2001, in forma scritta attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento.

2. In relazione alla tipologia di rapporto associativo subordinato, saranno indicati tutti gli elementi previsti dal DLGS 152/1997 o dalle disposizioni di legge in materia.

3. Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per l'instaurazione del rapporto di lavoro.

L'organo amministrativo è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto l'elenco dei documenti richiesti.

Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

4. Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 675/96 (norme sulla privacy).

Articolo 8 – Partecipazione

1. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa.

Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci.

Ogni socio ha diritto di criticare l'opera della cooperativa motivando la critica in forma scritta indirizzandola all'organo amministrativo.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo di amministrazione.

2. Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle Assemblee indette dall'organo di amministrazione. Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all'esterno e ai terzi.

Chiunque opera all'interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto a informare l'organo di amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.

Articolo 9 – Organizzazione del lavoro

1. Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato.

Il lavoro dei soci viene organizzato e diretto dai responsabili di funzione, direzione, squadra ecc. che curano, quando necessario, i rapporti esterni e tra socio e direzione.

Il socio è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro cui è destinato e a rispettare gli orari di lavoro.

2. I soci dovranno essere informati circa l'assetto organizzativo, l'organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa.

Articolo 10 - Corresponsione delle remunerazioni

1. Le retribuzioni ai soci con rapporto di lavoro subordinato saranno erogate normalmente secondo quanto previsto dal CCNL.
2. La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa.

Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio.

Articolo 11 - Norme sulla sicurezza sul lavoro

1. I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezioni necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata.
2. Quando è previsto che i soci operino all'interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.
3. Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al socio lavoratore la necessaria formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.


SOLIDARIETA' MANERBIESE
Cooperativa Sociale s.c.r.l.